



Segreteria Nazionale

Via Farini, 62 - 00185 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.178/18 S.N.

Roma, 13 marzo 2018

**AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli**

OGGETTO: D.Lgs. 95/2017 – Concorso per Ispettore Superiore riservato agli Ispettori Capo già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per Vice Ispettore.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

con nota recante prot. nr. 957/17 S.N. e datata 31.10.2017, questa O.S., con riferimento al D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia, ha rappresentato alla S.V. la necessità di adottare dei correttivi volti a risolvere le diverse criticità meglio evidenziate nella predetta nota al fine di sanare alcune sperequazioni tra il personale.

La legge delega n. 124 del 7 maggio 2015 auspicava la massima valorizzazione del merito e della professionalità di tutti i componenti delle Forze di Polizia nonché la semplificazione delle procedure amministrative di reclutamento e progressione di carriera attraverso una revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera che debba tener conto del “merito” e della “professionalità” assicurando il mantenimento della sostanziale “equiordinazione” del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici.

Tuttavia, come noto, il decreto legislativo in argomento ha determinato non poche criticità ed iniquità che appare necessario risolvere.

Con la citata nota questa O.S., tra le tante questioni, ha posto l'attenzione anche sulla vicenda relativa agli Ispettori Capo con meno di nove anni di anzianità nella qualifica al 01.01.2017 (ossia i vincitori del concorso pubblico bandito con il D.M. 23 novembre 1999, frequentatori del 7° ed 8° corso per Vice Ispettore, i quali sono stati formati con un corso della durata di 18 mesi, finalizzato al conseguimento della laurea di primo livello in Scienze dell'Investigazione, e 6 mesi di prova).

Come noto il decreto legislativo 29 maggio 2017 nr. 95 ha previsto nelle *disposizioni transitorie* (art. 2, comma 1, lett. “r”, secondo periodo) un concorso per titoli ed esami per 804 Ispettori Superiori riservato agli Ispettori Capo frequentatori del 7° ed 8° corso per Vice Ispettore, i cui vincitori saranno promossi alla qualifica di Ispettore Superiore con decorrenza 1 gennaio 2018, seguendo in graduatoria coloro che sono stati promossi con la medesima decorrenza con la procedura dello scrutinio per merito comparativo.

Orbene, gli Ispettori dei citati 7° ed 8° corso hanno già dimostrato il “merito” attraverso un selettivo concorso pubblico ed un corso di formazione in cui hanno superato ben 31 esami obbligatori finalizzati al conseguimento di un titolo accademico: costoro rappresentano di fatto il modello di Ispettore con carriera a sviluppo direttivo già delineato a regime dal decreto legislativo 29 maggio 2017 nr. 95 che, come noto, prevede che i futuri Ispettori dovranno sostenere un corso di formazione della durata non inferiore a due anni preordinato anche all'acquisizione di specifica laurea triennale (art. 1,

comma 1, lettera “r”, del D.lgs. 95/2017 che ha modificato l’art. 27 ter del D.P.R. 335/1982), mentre dal 2026 l’Ispettore Superiore dovrà necessariamente essere in possesso di una laurea triennale.

Il COISP con la nota citata ha chiesto di modificare la predetta disposizione transitoria attraverso un correttivo che preveda che il concorso in questione sia per soli titoli.

Non si comprende infatti la *ratio* per cui solo in questo caso sia stato previsto (per la promozione alla qualifica peraltro non più apicale di Ispettore Superiore) un concorso per titoli ed esami, mentre in tutte le altre ipotesi il decreto legislativo 29 maggio 2017 nr.95 prevede durante la fase transitoria per l’accesso ai ruoli superiori delle procedure agevolate mediante concorsi per soli titoli. Non si comprendono i motivi per cui, a fronte di tali progressioni in carriera per tutti i ruoli effettuate per effetto della sola anzianità e di concorsi per soli titoli anche per transitare da un ruolo ad un altro, l’art. 2, comma 1, lettera “r” del D.lgs. 95/2017 preveda per gli Ispettori Capo del 7° e 8° corso un ulteriore concorso per la nomina alla qualifica (non più apicale) di Ispettore Superiore: un concorso per titoli ed esami (abolito a regime) che si articola in una prova scritta ed in un esame orale e che di fatto concretizza una sostanziale ripetizione del concorso pubblico per Vice Ispettore della Polizia di Stato che fu già sostenuto e superato dai menzionati colleghi nel lontano 1999.

E’ doveroso inoltre evidenziare in questa sede che i colleghi in questione hanno una età media di circa 45 anni e che, atteso il fatto che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “a ruolo chiuso”, ovvero nel limite dei posti disponibili annualmente, dopo 9 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Superiore, di fatto la stragrande maggioranza degli Ispettori del 7° ed 8° corso non riuscirà mai a conseguire nemmeno tale qualifica, tanto meno la denominazione di “coordinatore” ed i relativi benefici economici corrisposti per le più elevate funzioni che si avrebbero.

Qualora invece fosse rimasta la disciplina precedente costoro, paradossalmente, non avrebbero patito questo pregiudizio in quanto avrebbero avuto la possibilità di partecipare all’annuale concorso interno per Ispettore Superiore (che invece giustamente a regime è stato abolito): è insomma evidente che la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. “r”, secondo periodo, del d.lgs. 95/2017, senza i necessari correttivi non gratificherà affatto gli Ispettori frequentatori del 7° ed 8° corso né riconoscerà la loro professionalità ed abnegazione, ma anzi contribuirà ulteriormente a gravare e danneggiare la loro posizione.

L’aggravio in questione risulta lesivo ed irragionevole soprattutto se è posto in relazione a due ulteriori elementi:

- a) i concorsi di cui si tratta concernono l’accesso alla posizione di Ispettore Superiore, qualifica interna al ruolo e non più apicale per effetto dell’inserimento della nuova figura di Sostituto Commissario;
- b) nell’ambito della disciplina transitoria - giacché di questa si sta trattando - del riordino dei ruoli e della progressione di carriera degli appartenenti alla Polizia di Stato, quello degli Ispettori Capo frequentatori dei corsi 7° ed 8° è l’unico caso in cui l’avanzamento è richiesto mediante superamento di concorso anche per esami e non invece per soli titoli.

Alla luce di ciò, la previsione nella fattispecie di un concorso per esami sembra contrastare con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e con il rispetto dei criteri e parametri direttivi della legge di delega.

Orbene, considerato che a questa O.S. risulta che sono pendenti davanti all’A.G. competente almeno due ricorsi attraverso cui è stato impugnato il bando di concorso per 804 Ispettori Superiori indetto con decreto del 28 dicembre 2017 in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera “r”, del D.lgs. 95/2017, appare necessario trovare una soluzione alla problematica del 7° ed 8° corso in sede legislativa, nell’ambito dei decreti correttivi che la legge assume vengano emanati.



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Il COISP le chiede pertanto, Preg.mo Signor Capo della Polizia, di condividere la necessità di apportare giuste modifiche con la previsione di un concorso per soli titoli in luogo del concorso per titoli ed esami, al fine di rendere effettivamente omogenee, sotto il profilo delle procedure prescelte, le disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica superiore, che nella fattispecie - giova ribadirlo - non è neppure quella apicale del ruolo.

All'uopo giova rappresentare che l'Amministrazione non patirebbe alcun nocumento, anzi al contrario tale intervento correttivo tutelerebbe e realizzerebbe in pieno l'interesse pubblico che l'Amministrazione è tenuta a perseguire, posto che ne deriverebbe quantomeno un risparmio della spesa prevista per l'espletamento del più oneroso concorso interno per titoli ed esami (ove si considerano le spese che dovrebbero essere sostenute per la vigilanza, per i componenti della commissione di esame e per le spese di viaggio che dovranno essere sostenute dai partecipanti).

Conseguentemente, visto che la data di svolgimento della prova concorsuale scritta verrà pubblicata nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del Personale del prossimo 15 marzo 2018, questa O.S. chiede altresì un rinvio della prova in questione ad una data successiva al termine ultimo entro cui dovranno essere adottati i decreti correttivi del D.Lgs. 95/2017.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Domenico PIANESE